

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN CATEGORIA OG1 DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN USO/DI
PROPRIETA' DELL'ARES SARDEGNA – ASL DI SASSARI. CIG: 93494366A8.**

Il giorno 13 del mese di settembre dell'anno 2022, presso gli uffici della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, siti in via Amendola n. 57 – Sassari, si è riunito il seggio di gara, composto dall'Ing. Roberto Ginesu, Presidente del seggio e RUP della gara, e dal Dott. Gianluca Miscali, in qualità di segretario verbalizzante per la prima seduta pubblica inerente la verifica della documentazione amministrativa.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2418 del 01.08.2022 è stata indetta la procedura di cui all'oggetto;
- in data 2 agosto 2022 è stata creata, all'interno della piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO (rfq_396137), la procedura di gara, pubblicata in pari data con termine ultimo, per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 23.08.2022 ore 13:00;

Tutto ciò premesso il Dott. Gianluca Miscali, collaboratore amministrativo presso l'AT Sassari-Olbia, su incarico del RUP Ing. Roberto Ginesu, alle ore 08:20 del giorno 24 agosto 2022 ha effettuato il primo accesso alla documentazione amministrativa contenuta nella "Busta di Qualifica", verificando che le offerte pervenute entro il termine di presentazione delle stesse sono risultate essere 3 e provvedendo allo scaricamento dei documenti contenuti nella suddetta busta telematica per ogni concorrente.

Successivamente il seggio di gara ha svolto le seguenti attività:

- a) Verifica delle offerte inserite a sistema entro il termine di presentazione previsto dal bando di gara;
- b) Apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente (mediante sblocco ed apertura della cartella contenente la documentazione amministrativa),

e consistenti nella verifica in merito alla completezza della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti come indicato nel punto 22 del Disciplinare di gara.

Le tracce informatiche di tutte le operazioni compiute dal seggio di gara sulla piattaforma telematica sono verificabili attraverso l'accesso alla medesima; le modalità esclusivamente telematiche di conduzione e gestione complessiva della procedura di gara consentono di poter tracciare attraverso i "log di sistema", ogni singolo momento procedimentale, al fine di escludere ogni ipotesi di manomissione.

Alle ore 10:04 si chiude la seduta di gara pubblica e in data 29.08.2022 si riunisce il seggio di gara composto dall'Ing. Roberto Ginesu in qualità di Presidente e RUP e dal Dott. Gianluca Miscali in qualità di segretario verbalizzante e si dà inizio alla seduta riservata per l'analisi e l'esame della documentazione amministrativa dei seguenti partecipanti che hanno presentato offerta:

- Safety Energy Srl;
- Impresa Sanna Giuseppe;
- Sapico Srl.

All'esito dell'analisi e dell'esame della documentazione amministrativa il seggio di gara ammette, in quanto la documentazione esaminata risulta essere completa, il concorrente Sapico Srl evidenziando, nel contempo, la necessità di attivare il sub procedimento del soccorso istruttorio nei confronti degli altri due concorrenti Safety Energy Srl e Impresa Sanna Giuseppe.

Relativamente al concorrente Safety Energy Srl, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, si evidenzia che nel DGUE manca qualsiasi dichiarazione relativa alle voci inerenti la liquidazione coatta ed il concordato preventivo, contenute nella parte III Sezione C denominata "*motivi legati ad insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali*", nonché alle voci inerenti l'iscrizione al casellario informatico ANAC (art. 80, comma 5 lett. g) e al divieto di intestazione fiduciaria (art. 80, comma 5 lett. h), contenute nella parte III Sezione D denominata "*altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore*".

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Relativamente al concorrente Impresa Sanna Giuseppe, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, si evidenzia che nel DGUE manca qualsiasi dichiarazione relativa alle voci inerenti il fallimento, la liquidazione coatta ed il concordato preventivo, contenute nella parte III Sezione C denominata "*motivi legati ad insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali*", nonché la domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE.

Considerato che la mancata produzione della domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE costituisce un'irregolarità essenziale sanabile in quanto, trattandosi di procedura di gara svolta in modalità telematica, la volontà della partecipazione del concorrente alla gara è chiaramente desumibile per il fatto di aver risposto all'invito della Stazione Appaltante sull'applicativo telematico tenuto conto del complesso delle informazioni rilevanti ai fini della partecipazione ricavabili da tutti gli altri documenti dalla stessa prodotti (dichiarazione di ricorso all'avvalimento, DGUE e patto d'integrità). Altresì sono sanabili le carenze delle dichiarazioni precedentemente richiamate nel DGUE. Si

pg 2/4

evidenza, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso l'integrazione della documentazione mancante e l'integrazione, nel DGUE, delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Ai fini di quanto sopra si dà atto che:

- sono state inviate in data 01.09.2022, all'indirizzo PEC indicato dalle concorrenti nella documentazione amministrativa dagli stessi prodotta, due richieste di integrazione con termine perentorio fissato al giorno 06.09.2022 pena l'esclusione dalla procedura:
 1. prot. n. PG/2022/59589 del 01.09.2022 al concorrente Safety Energy Srl;
 2. prot. n. PG/2022/59591 del 01.09.2022 al concorrente Impresa Sanna Giuseppe;
- le predette note fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale per quanto non materialmente allegate così come i riscontri pervenuti.

In data 06.09.2022, entro il termine perentoriamente fissato, è pervenuto riscontro positivo, considerato esaustivo e conforme a quanto richiesto, da parte del concorrente Impresa Sanna Giuseppe per cui il seggio di gara ammette lo stesso al prosieguo della procedura di gara.

Relativamente al concorrente Safety Energy Srl si evidenzia che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta in data 08.09.2022, ossia con due giorni di ritardo rispetto al termine perentorio fissato per il giorno 06.09.2022.

Considerato che il termine previsto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, che cita testualmente *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara" [...]*, è considerato perentorio dalla giurisprudenza comune per scongiurare la violazione della *par condicio* ed evitare di premiare la negligenza, penalizzando gli operatori economici che invece hanno presentato sin dall'inizio documentazione completa e regolare, o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante".

Questa prevalente linea di orientamento è stata ribadita da una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 399 del 16.01.2020 che si è espresso come segue: *"Si tratta di termine, il cui inutile decorso effettivamente comporta l'esclusione del concorrente dalla*

pg 3/4

gara ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora si tratti di soccorso istruttorio concesso prima dell'aggiudicazione, appunto in corso di gara, ed in specie nella fase di ammissione dei concorrenti. A tale stato della procedura è riferita la giurisprudenza che ha più volte affermato la natura perentoria del termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda".

Considerato, inoltre, che il termine di cinque giorni concesso per integrare la documentazione richiesta è da ritenersi assolutamente congruo e ragionevole in rapporto all'attività che avrebbe dovuto svolgere il concorrente (si trattava semplicemente di integrare il DGUE già prodotto inserendo tre segni di spunta sulle corrispondenti dichiarazioni).

Sulla base di tali considerazioni il Seggio di gara decide di escludere dalla procedura il concorrente Safety Energy Srl.

I COMPONENTI IL SEGGIO

(Ing. Roberto Ginesu)

(Dott. Gianluca Miscali)

.....

.....